

Codice A1706B

D.D. 10 novembre 2025, n. 993

L.R. 1/2019. Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Approvazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola "Strategie per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del letame 2" - Acronimo: STREAL2 - CUP J67G2530330002 e del relativo schema di accordo istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990. Contributo regionale di euro ..



ATTO DD 993/A1706B/2025

DEL 10/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: L.R. 1/2019. Contributi per studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata. Approvazione del progetto di ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola “Strategie per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del letame 2” - Acronimo: STREAL2 – CUP J67G2530330002 e del relativo schema di accordo istituzionale, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990. Contributo regionale di euro 52.344,00 a favore dell’Università di Torino -DISAFA.

Premesso che:

- la legge 241/90 ha sancito il principio di contrattualità dell’azione amministrativa, ossia il principio in forza del quale il modulo convenzionale/contrattuale diventa strumento centrale dell’azione amministrativa. In particolare, l’art. 15 integra il generale riconoscimento della possibilità di concludere accordi come modalità di svolgimento dell’attività amministrativa nell’esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, coinvolgente più soggetti pubblici, in un quadro di semplificazione dell’attività amministrativa;
- con l’accordo ai sensi del succitato articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall’art. 97 della Costituzione;
- lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime;
- il concetto di “cooperazione” si lega, poi, al raggiungimento di “obiettivi comuni” agli enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L’ottica di conseguire obiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzionali degli enti coinvolti;
- l’articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 36/2023 prevede che un accordo concluso tra più

amministrazioni pubbliche volto al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando concorrono tutte le condizioni indicate nello stesso art. 7 comma 4;

- l'articolo 10 della legge regionale n. 6/1988 "Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale" prevede che la Regione Piemonte, nel quadro dei rapporti istituzionali con altri enti o istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;

- la legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", all'articolo 1, declina, tra le proprie finalità:

- il miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese; la valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali;

- il mantenimento, la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica; la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente;

- l'articolo 11 della suddetta legge regionale n. 1/2019, come modificato dalla legge regionale n. 25/2021, stabilisce, in particolare, che la Regione Piemonte:

- per l'attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura e per le finalità di cui alla medesima legge, realizza, direttamente o mediante affidamento a terzi, indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di dimostrazione, di sviluppo, d'innovazione e di trasferimento tecnologico (comma 1);

- per la realizzazione dei servizi, delle attività e degli interventi di cui sopra, opera direttamente o tramite l'affidamento agli enti strumentali, l'affidamento in house, l'affidamento o la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, con le strutture dei servizi di sviluppo e altri soggetti operanti nel settore agricolo, la partecipazione ad enti con finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste e il finanziamento dei relativi programmi di attività, l'acquisizione di consulenze specialistiche (comma 2);

- la DGR del 20 dicembre 2024, n. 53-630/2024/XII ha, tra l'altro, approvato il Programma regionale, annualità 2025-2026, degli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale per un importo pari ad euro 2.400.000,00 (1.200.000 per il 2025, 1.200.000 per il 2026);

- la DGR del 7 luglio 2025 n. 5-1326/2025/XII ha, tra l'altro, approvato, ai sensi della legge regionale n. 1/2019, l'individuazione degli ambiti di intervento, per l'anno 2025, per l'attuazione del "Programma regionale, per le annualità 2025-2026, in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale", di cui alla D.G.R. 53-630 del 20 dicembre 2024 e integrato la dotazione finanziaria, annualità 2025, di cui alla D.G.R. 53-630 del 20 dicembre 2024, pari ad euro 1.200.000,00, fino ad un massimo di euro 457.070,54, rendendola complessivamente pari ad euro 1.657.070,54;

Premesso che:

- il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione regionale Agricoltura e cibo ha la necessità di attuare azioni di ricerca e sperimentazione volte a definire strategie di contenimento delle emissioni di ammoniaca dai reflui zootecnici palabili durante la fase di stoccaggio che precede la distribuzione in campo secondo tecniche, prodotti e modalità gestionali efficaci dal punto di vista ambientale e sostenibili per le imprese agricole, così da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria previsti dal Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA);

- è compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di

collaborare per raggiungere gli obiettivi prefissati;

- è stata quindi individuata la modalità riportata all'Allegato 1, paragrafo 3.1, punto d) "la collaborazione con organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, le strutture dei servizi di sviluppo e ad altri soggetti operanti nel settore agricolo secondo il seguente dettaglio" caso 1) "..... collaborazione con altra amministrazione pubblica, l'amministrazione regionale, ferme restando le ipotesi di accordi di programma previste dalle leggi regionali vigenti e quelle di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può concludere un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 22 della L.R. 14/2014, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il Settore Produzioni agrarie e zootecniche ha definito, in accordo con il Settore Servizi di sviluppo agricolo e controlli per l'agricoltura, gli obiettivi che si inseriscono tra le finalità previste dalla DGR del 20 dicembre 2024 n. 53-630, ovvero la finalità volta "alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità, alle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, nonché all'energia sostenibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e agli interventi per l'adattamento ad essi" (punto d);
- il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e ambientali dell'Università degli Studi di Torino ha una approfondita esperienza nello studio di strategie di mitigazione delle emissioni di ammoniaca e gas serra di origine agricola, anche avendo operato su tali tematiche nell'ambito del progetto STREAL 1;
- il Settore Produzioni agrarie e zootecniche tra le attività previste dalla propria declaratoria collabora con la Direzione Ambiente, Energia e Territorio nell'attuazione in ambito agricolo del PRQA, e in particolare del Piano Stralcio Agricoltura per la qualità dell'aria, nell'ambito del quale è incaricato di tenere i rapporti con il settore agricolo e dare attuazione alle necessarie azioni di comunicazione ed informazione degli operatori;
- la proposta progettuale, che prevede lo svolgimento di funzioni proprie dei due Enti in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, è conservata agli atti del Settore (Prot. n. 25355/2025 del 10/11/2025).

Considerata:

- la necessità dei due Enti di raggiungere un obiettivo comune per definire strategie di contenimento delle emissioni di ammoniaca dai reflui zootecnici palabili durante la fase di stoccaggio con l'attuazione del progetto "Strategie per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del letame 2" - Acronimo: STREAL2 e considerata la coerenza di tale attività progettuale con le disposizioni previste dalla DGR n. 53-630 del 20 dicembre 2024;
- la predisposizione della scheda progettuale, che vede elencate le voci di costo distinte per categoria relativamente alle attività da realizzare ed i totali delle spese preventivate, le quali risultano di importo coerente, considerato in particolare l'impegno e gli oneri in termini di personale, numero e tipologia di azioni di monitoraggio previste per la raccolta dati, divulgazione dei risultati e gestione tecnico-amministrativa dei progetti.

In relazione a quanto sopra enunciato, nell'ambito dei progetti di ricerca nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola del programma 2025-2026, il Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura ritiene di:

- approvare il progetto di ricerca "Strategie per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del letame 2" - Acronimo: STREAL2, valutato conforme alle disposizioni della DGR n. 53-630 del 20 novembre 2024, e riconoscere l'ammontare di spesa pari ad euro 52.344,00;
- stipulare un accordo di cooperazione che definisca attività, tempi, procedure, modalità di realizzazione e costi per la realizzazione del progetto di ricerca "Strategie per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del letame 2" - Acronimo: STREAL2 che ha come requisito il raggiungimento di un interesse comune degli Enti coinvolti con una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità;

- approvare lo schema di accordo di cooperazione (Allegato 1), ai sensi dell'art 15 della legge 241/1990, tra la Regione Piemonte e l'Università di Torino – DISAFA allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale nel quale vengono dettagliatamente indicate le attività in capo agli Enti;
- stabilire che l'accordo si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento sarà firmato digitalmente dai rappresentanti legali degli Enti congiuntamente coinvolti nella realizzazione dell'accordo stesso;
- stabilire che la quota di partecipazione dei costi, quale mero ristoro delle effettive spese sostenute, da parte della Regione Piemonte ammonta ad euro 52.344,00 destinati a Università di Torino – DISAFA;
- riconoscere, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai sensi delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 53-630 del 20 novembre 2024, il contributo massimo di € 52.344,00.

Tenuto conto che l'onere complessivo di euro 52.344,00 trova copertura finanziaria con le risorse finanziarie impegnate con D.D. n. 475/A1706B del 12/06/2025, come disposto dalla DGR n. 53-630 del 20 novembre 2024, pari a euro 1.200.000,00 sul capitolo di spesa 166033/2025, impegno n: 2025/23038, atto contabile di liquidazione ad ARPEA n. 2025/6795 del 16/06/2025 e con D.D. n. 844/A1706B/2025 del 3/10/2025, come disposto dalla DGR n. 5-1326 del 7 luglio 2025, pari ad euro 457.070,54 sul capitolo di spesa 166033/2025, impegno n: 2025/27390 atto contabile di liquidazione ad ARPEA n. 2025/11996.

Dato atto che:

- la L.R. n. 16/2002 istituisce in Piemonte l'Organismo Pagatore per le Erogazioni in Agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;
- l'art. 5 della l.r. n. 16/2002 dispone che all'Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.R. n. 17/1999;
- in base a quanto stabilito dall'art. 12 della l.r. n. 35/2006, la funzione di Organismo pagatore regionale è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- la DGR 9 luglio 2021 n. 23-3510 definisce le disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidate all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- con convenzione Rep. n. 331 del 31 agosto 2021, la Regione Piemonte ha affidato all'ARPEA l'incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della l.r. n. 16/2002 (schema di convenzione approvato con D.D. n. 657/A1700A del 31 luglio 2021);
- la Determinazione Dirigenziale n. 522 del 01/07/2024 ha aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione con ARPEA del 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021).

Dato atto che tra i procedimenti amministrativi individuati dalla determinazione dirigenziale sopra citata, è compreso il procedimento di erogazione di contributi per il finanziamento dei progetti nel campo della ricerca, sperimentazione e dimostrazione agricola, di cui al presente provvedimento.

Stabilito che con successivo provvedimento la Regione Piemonte, Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura autorizzerà ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021 e dell'art. 5 della L.R. n. 16/2002, ad erogare il contributo ammesso all'Università di Torino - DISAFA, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti e previa verifica delle spese sostenute e rendicontate nell'attuazione del progetto STREAL2.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 144/99 e dalla Legge n. 3/2003 recanti disposizioni in materia di progetti di investimento pubblico è stato assegnato al progetto di ricerca il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): J67G2530330002.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- legge regionale 28/07/08 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 contenente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- DGR 15 maggio 2023, n. 20-6877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621";
- DGR n. 1-7108 recante "Disposizioni in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato per le strutture della Giunta Regionale del Piemonte";
- DGR 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027;
- Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" e s.m.i.;

determina

per le motivazioni espresse in premessa di:

- approvare il progetto di ricerca “Strategie per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del letame 2” - Acronimo: STREAL2, valutato conforme alle disposizioni della DGR n. 53-630 del 20 novembre 2024, e riconoscere l’ammontare di spesa pari ad euro 52.344,00;

- stipulare un accordo di cooperazione che definisca attività, tempi, procedure, modalità di realizzazione e costi per la realizzazione del progetto di ricerca “Strategie per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del letame 2” - Acronimo: STREAL2, che ha come requisito il raggiungimento di un interesse comune degli Enti coinvolti con una effettiva condivisione di compiti e di responsabilità;

- approvare lo schema di accordo di cooperazione (Allegato 1), ai sensi dell’art 15 della legge 241/1990, tra la Regione Piemonte e l'Università di Torino allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale nel quale vengono dettagliatamente indicate le attività;

- stabilire che l’accordo si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento sarà firmato digitalmente dai rappresentanti legali degli Enti congiuntamente coinvolti nella

realizzazione dell'accordo stesso;

- stabilire che la quota di partecipazione dei costi, quale mero ristoro delle effettive spese sostenute, da parte della Regione Piemonte ammonta ad euro 52.344,00 destinati a Università di Torino - DISAFA;

- stabilire che con successivo provvedimento la Regione Piemonte. Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura autorizzerà ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021 e dell'art. 5 della L.R. n. 16/2002, ad erogare il contributo ammesso per ciascun Ente, secondo le condizioni sottoscritte dalle parti e previa verifica delle spese sostenute e rendicontate dagli Enti nell'attuazione del progetto di ricerca.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e, ai sensi dell'art. 23 Lett. d) del d.lgs 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Allegato

Accordo, ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e art. 22 L.r. 14/2014, tra la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino – DISAFA per la realizzazione delle attività dal titolo “Strategie per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del letame 2” - Acronimo: STREAL2 – CUP J67G2530330002

PREMESSO CHE:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 “Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale”, prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;
- l'articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che un accordo concluso tra più amministrazioni pubbliche volto al perseguimento di obbiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice degli Appalti quando concorrono tutte le condizioni indicate nei punti a) b) c) e d) dello stesso art. 7;
- la legge 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, all'art. 1 declina tra le proprie finalità il miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese; la valorizzazione dell'impresa agricola sostenendola attraverso investimenti nella ricerca, nelle infrastrutture, nelle innovazioni tecnologiche e digitali, il mantenimento, la salvaguardia e lo sviluppo delle produzioni agricole ed agroalimentari, compresi metodi di produzione biologica, la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente, lo sviluppo delle attività agricole diversificate e multifunzionali;
- la DGR 53-630/2024 del 20/12/2024 ha approvato il Programma regionale in relazione agli ambiti di intervento in materia di ricerca, sperimentazione, dimostrazione, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;
- nell'Allegato A della DGR 53-630/2024 del 20 dicembre 2024 al punto 3.1, lettera d è prevista, quale modalità di realizzazione degli interventi, la sottoscrizione di accordi di

collaborazione con altri enti pubblici al fine di svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

- nel medesimo Allegato A al punto 2.1 vengono elencati gli obiettivi specifici che gli interventi oggetto della programmazione regionale devono perseguire. Il presente accordo persegue in particolare la finalità volta “alla salvaguardia ed al miglioramento dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità, alle risorse naturali quali l'acqua, il suolo e l'aria, nonché all'energia sostenibile, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e agli interventi per l'adattamento ad essi” (punto d);

- il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, tra le attività previste dalla propria declaratoria collabora con la Direzione Ambiente, Energia e Territorio all'attuazione in ambito agricolo del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA), e in particolare del Piano Stralcio Agricoltura (PSA) per la qualità dell'aria, ai sensi del quale è incaricato di tenere i rapporti con il settore agricolo e dare attuazione alle necessarie azioni di comunicazione ed informazione degli operatori;

- il Piano Stralcio Agricoltura per la qualità dell'aria, approvato con DCR 284 del 27 giugno 2023, prevede l'attuazione di strategie di contenimento delle emissioni di ammoniaca dai reflui zootecnici e dai digestati; tra i reflui zootecnici, particolari difficoltà tecniche si evidenziano per il contenimento delle emissioni ammoniacali dal letame ed altre matrici palabili durante lo stoccaggio che precede la distribuzione in campo;

- è compito della Regione Piemonte verificare con altre amministrazioni pubbliche la possibilità di collaborare ad attività di ricerca scientifica al fine di soddisfare interessi pubblici, e in particolare individuare soluzioni sostenibili ed efficaci per l'abbattimento delle perdite di ammoniaca in atmosfera dalla fase di stoccaggio dei reflui zootecnici palabili;

- nell'ambito del territorio regionale, l'Università degli Studi di Torino – DISAFA ha una consolidata esperienza nello studio di strategie di mitigazione delle emissioni di ammoniaca e gas serra di origine agricola, per le specifiche competenze tecnico-scientifiche acquisite;

- la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino – DISAFA hanno già collaborato nel periodo 2024-2025 per la realizzazione del Progetto “Strategie per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del letame” - Acronimo: STREAL1 su tematiche affini;

- la Regione Piemonte e l'Università degli Studi di Torino – DISAFA, in base alle rispettive finalità istituzionali, hanno interesse a collaborare nel corso del 2025 per il conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico alla realizzazione del progetto con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili ed efficaci per l'abbattimento delle perdite di ammoniaca in atmosfera dalla fase di stoccaggio dei reflui zootecnici palabili.

Ribadito altresì che l'oggetto del presente accordo risponde all'interesse comune delle Parti che intervengono alla stipula, atteso che l'attività così come i risultati sono necessari a entrambe le intervenienti per lo svolgimento delle loro attività, in forza del comune interesse

di preservare i territori regionali, nazionale ed europeo dall'organismo nocivo prioritario di quarantena in ragione dei gravi danni che può arrecare alle produzioni vivaistiche e agrarie.

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata dal Responsabile del Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura, Dott. Paolo Aceto, domiciliato, ai fini del presente Accordo Istituzionale, in Piazza Piemonte 1 – 10100 Torino,

E

l'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Ambientali (Partita IVA 0209955001, C.F. 80088230018) che, ai fini della sottoscrizione del presente accordo istituzionale, è rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Andrea Schubert, domiciliato, per la carica ricoperta, in Largo P. Braccini 2 - 10095 Grugliasco (TO)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Istituzionale.

ART. 2 – OGGETTO E FINALITÀ

Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare in modo complementare e sinergico per la realizzazione delle attività relative al presente accordo di collaborazione dal titolo “Strategie per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del letame 2” - Acronimo: STREAL2 con l'obiettivo di definire strategie di contenimento delle emissioni di ammoniaca dai reflui zootecnici palabili durante la fase di stoccaggio che precede la distribuzione in campo tramite l'adozione di tecniche, prodotti e modalità gestionali efficaci dal punto di vista ambientale e sostenibili per le imprese agricole, così da concorrere al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria previsti dal Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA).

L'accordo di collaborazione istituzionale prevede la realizzazione delle attività di seguito indicate da svolgersi in collaborazione (tecnico-scientifica) tra le Parti (Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte e DISAFA dell'Università degli Studi di Torino):

WP 1: *Coordinamento*

WP 2: *Attività sperimentale*

WP 3: *Elaborazione dati e restituzione risultati*

WP 4: *Redazione di Linee guida per gli operatori agricoli*

WP 5: *Divulgazione dei risultati*

Le attività sono dettagliate nella Proposta progettuale agli atti del Settore prot. n. 25355/2025 del 10/11/2025.

Le parti si impegnano a confrontarsi per programmare, coordinare e ottimizzare le attività dell'accordo.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLE PARTI

1) La sottoscrizione del presente Accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, regola le attività convergenti finalizzate alla realizzazione di rilevanti interessi pubblici in base all'art. 15 della L. 241/1990 e non impegna le Parti a flussi finanziari che possano determinare corrispettività.

2) I sottoscrittori dell'Accordo si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività relative al Progetto, come dettagliatamente indicato nella Proposta progettuale frutto del confronto e della collaborazione degli Enti coinvolti nella realizzazione delle attività.

3) Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Regione Piemonte si impegna a collaborare alla realizzazione dell'attività del WP 1, 4 e 5 mettendo inoltre a disposizione le proprie competenze e professionalità e a riconoscere un ristoro alle spese effettivamente sostenute come meglio specificato al punto 4); il DISAFA dell'Università degli Studi di Torino si impegna a collaborare alla realizzazione delle attività del WP 1, 2, 3 e 4 mettendo a disposizione le proprie competenze, strutture e professionalità.

4) In base alle attività svolte, quale ristoro delle effettive spese sostenute la Regione Piemonte riconoscerà al DISAFA dell'Università degli Studi di Torino l'importo massimo di seguito indicato, che si ritiene congruo in relazione al perseguimento degli obbiettivi progettuali, alla natura delle attività e al razionale impegno delle risorse pubbliche:

Enti Partecipanti	Spesa preventivata	Oneri a carico dell'Università degli Studi di Torino - DISAFA	Oneri a Carico Regione Piemonte
DISAFA dell'Università degli Studi di Torino	€ 67.424,00	€ 15.080,00	
Regione Piemonte			€ 52.344,00

5) A fronte delle attività svolte, il DISAFA dell'Università degli Studi di Torino potrà richiedere il mero ristoro delle spese sostenute secondo le seguenti modalità:

- a seguito di domanda di saldo, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro il 31/08/2026, alla realizzazione della totalità delle attività, contenente l'elenco delle spese effettivamente sostenute, una Relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, inviata dal coordinatore del progetto al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura e frutto della collaborazione degli Enti coinvolti nel progetto,

firmata da tutti i partecipanti, nonché il materiale divulgativo previsto nella scheda progettuale, frutto della collaborazione degli Enti coinvolti nel progetto.

6) Il contributo per le spese effettivamente sostenute di cui al punto 5) sarà erogato da ARPEA, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021 e dell'art. 5 della L.R. n. 16/2002.

ART. 4 - SICUREZZA E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Università degli Studi di Torino - DISAFA si impegna, nell'esecuzione delle attività previste nell'ambito del presente Accordo:

- a osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. L'Ente dovrà essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione dei documenti contabili di cui al punto 5) del presente articolo è altresì subordinata alla regolarità contributiva attestata dall'Ente previdenziale e assicurativo, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- a osservare un approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, garantendo in particolare, un accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalla ricerca e ai dati della ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, in conformità del principio "il più aperto possibile, chiuso tanto il necessario";
- ad assicurare una gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità ("principi FAIR") e attenta alla conservazione a lungo termine dei dati
- a osservare i principi etici e di sicurezza ai sensi dei par. 2.5.2 e 2.5.3 della DGR 53-630/2024 del 20/12/2024;
- a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari della Regione Piemonte e concedere, come condizione per ricevere i fondi, i diritti necessari e l'accesso di cui essa ha bisogno per esercitare integralmente le sue competenze conformemente a quanto previsto al par. 2.5.4 della DGR 53-630/2024 del 20/12/2024.

L'Università degli Studi di Torino - DISAFA si impegna a osservare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della medesima legge.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell'Università degli Studi di Torino - DISAFA.

L'Università degli Studi di Torino - DISAFA garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.

ART. 5 – RESPONSABILE DELLA RICERCA

Gli Enti hanno individuato quale referente scientifico, per la sua idoneità alla copertura del ruolo, il Prof. Elio Dinuccio, al quale viene affidato il compito di responsabile della ricerca.

ART. 6 – ONERI

Le parti concordano che, per l'esecuzione delle attività, gli oneri ammontano sino ad un massimo di € 52.344,00 (escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i), così come dettagliato nella Tabella all'Art. 3, punto 4).

ART. 7 - DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dalla data di apposizione della firma digitale dell'ultimo sottoscrittore e avrà durata **fino al 31/05/2026** per consentire la realizzazione delle attività previste e la raccolta di dati sufficienti al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella scheda progettuale. La successiva predisposizione e trasmissione della relazione finale tecnico/scientifica e contabile dovrà avvenire entro il 30/08/2026.

Trattandosi di attività legate a ben precisi cicli biologici e considerato il cronoprogramma delle attività progettuali, tutte le spese connesse alle attività effettuate a partire dal **01/06/2025** saranno conteggiate, ancorché antecedenti alla data di stipulazione del presente accordo.

ART. 8 – MODIFICHE

Ogni ulteriore modifica o revisione delle disposizioni del presente accordo istituzionale deve essere preventivamente concordata per iscritto tra le Parti, nel rispetto delle reciproche competenze.

ART. 9 – RECESSO DALL'ACCORDO

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, per motivi di interesse generale, previa comunicazione scritta da inviare alle altre Parti tramite PEC con un preavviso di 60 giorni.

Qualora le attività venissero svolte soltanto in parte e, comunque potessero essere ritenute significative da parte della Regione Piemonte, a condizione che le attività effettivamente svolte siano regolarmente documentate, l'amministrazione regionale provvederà alla copertura di una parte delle spese, commisurata alle attività effettuate.

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra Parte in virtù del presente accordo, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione dello stesso. Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso

scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo di collaborazione.

ART. 11 - REGIME DEI RISULTATI DELLA COLLABORAZIONE

Il progetto è conforme al concetto di scienza aperta quale approccio al processo scientifico basato sul lavoro in cooperazione e sulla diffusione delle conoscenze, in particolare per quel che riguarda i seguenti elementi:

a) accesso aperto (accesso online offerto gratuitamente all'utente finale ai prodotti della ricerca derivanti dalle azioni finanziate) alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate;

b) accesso aperto (accesso online offerto gratuitamente all'utente finale ai prodotti della ricerca derivanti dalle azioni finanziate) ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario».

È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi di reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità («principi FAIR»).

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle Parti e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra Parte per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari.

Le Parti possono pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo delle Parti, durata, valore economico.

ART. 12 – RISERVATEZZA E INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 – nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

ART. 13 – NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme che disciplinano gli Accordi tra Amministrazioni Pubbliche di cui alla Legge 241/1990.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 15 – ONERI DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che ne faccia richiesta. Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico del Capofila e saranno assolate tramite modello F24.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Le copie su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, D.Lgs. 82/2005).

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Regione Piemonte

Settore Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura

Il Responsabile

Dott. Paolo Aceto

Università degli Studi di Torino

DISAFA

Il Direttore

Prof. Andrea Schubert